

COMUNE DI PETINA

Provincia di Salerno

Statuto

Approvato con delibera Consiglio comunale
n. 10 del 20 maggio 2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Comune

1 - Il Comune di Petina è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2 - Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma

1 - Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma rappresentato da un abete in campo azzurro con nuvole bianche e con le lettere "A" e "B", circondato da un ramo di alloro e di quercia con corona.

Art. 3

Territorio

1 - Il Comune di Petina comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

3 - Il territorio del Comune si estende per kmq. 35,5 confinante con i Comuni di Auletta, Sicignano degli Alburni, Corleto Monforte, Ottati, S. Angelo a Fasanella.

4 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Petina, in Piazza Umberto I.

5 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Funzioni del Comune

1 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 - Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di proprio competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 - Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

5 - Persegue la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.

6 - Il Comune si impegna nella tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, nel rispetto delle tradizioni e del folklore, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1 - Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2 - Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3 - Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la provincia e con la Regione, nonché con le U.S.L., anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4 - Il Comune istituisce ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

5 - Il Comune, in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (ente di Diritto Pubblico - Legge n. 70 del 20.03.75) è facoltato alla concessione di contributi annuali finalizzati alla promozione di iniziative di sensibilizzazione, educazione sanitaria e prevenzione della popolazione.

Art. 6

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1 - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2 - Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta comunale predispose annualmente un programma di assistenza relativa a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3 - Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4 - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato o cooperative.

Art. 7

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1 - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in danaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2 - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1 - Il Comune considera primariamente il problema dell'occupazione giovanile e svolge iniziative specifiche di politica attiva del lavoro e, a tal fine, istituisce una consulta giovanile per l'occupazione e gli sbocchi professionali e ne determina le funzioni.

2 - Il Comune promuove in genere l'associazionismo e la cooperazione al fine di allargare la base produttiva e di incrementare l'occupazione.

3 - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la realizzazione dell'apparato distributivo. In tale ottica saranno potenziati l'attuale mercato settimanale e le due fiere annuali con l'aggiunta di mostre mercato e fiere settoriali specialistiche.

4 - Il Comune favorisce l'insediamento di attività produttive nell'area PIP e comunque non in contrasto con la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

5 - Il Comune si propone la valorizzazione dell'agricoltura e specificatamente della coltura della fragola di bosco, come fattore economico di sviluppo anche attraverso l'accorpamento della proprietà contadina al fine di pervenire alla costituzione di aziende economicamente e strutturalmente competitive sul mercato e per una giusta utilizzazione delle risorse agricole locali attraverso metodi di coltivazione intensiva.

6 - Il Comune promuove e incentiva il turismo ed intende aderire alle Associazioni di turismo rurale per la valorizzazione del patrimonio

artistico, storico, culturale e ambientale favorendo lo sviluppo delle attività ricettive alberghiere. Particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento e all'organizzazione della "Sagra della Fragola".

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1 - Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica .

2 - Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli, la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3 - Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

Funzioni del Comune

a tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, la flora e la fauna, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

2 - Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, monumentale garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11

Funzioni del Comune

in materia di beni culturali, dello sport e del tempo libero

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni popolari locali.

2 - Incoraggia e favorisce lo Sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile nonché l'agriturismo.

3 - Promuove lo "sport per tutti" inteso, secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione.

4 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 12

Funzioni del Comune per lo sviluppo sociale

1 - Il Comune promuove e sostiene la formazione di associazioni ed organizzazioni di volontariato che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose e di azione sociale e civile, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

2 - Tali associazioni ed organizzazioni dovranno essere costituite per atto notarile ed iscritte in apposito Albo comunale mediante deliberazione del Consiglio comunale.

3 - Il Comune promuove gemellaggio con altri Paesi europei ed extraeuropei in quanto espressione di autonomia nel tessere legami di collaborazione, fraternità, amicizia, solidarietà con altri soggetti analoghi. Tali supporti si impongono e vengono sempre più reclamati dalla crescente interdipendenza delle nostre società, da aperture culturali, dalla moltiplicazione di curiosità conoscitive e dalla necessità di creare nella popolazione una sensibilità politica verso l'urgenza di una unione politica europea.

4 - Il Comune sarà sempre vigile e sensibile verso i problemi di particolare carattere sociale: droga, camorra, devianza minorile, ecc.

5 - Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 13

Compiti del comune

1 - Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente statuto.

2 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3 - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4 - Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale Carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a.

Art. 14

Albo pretorio

1 - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15

Organi

1 - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezione e composizione

1 - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 17

Durata in carica

1 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2 - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo le pubblicazioni del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18

Consiglieri comunali

1 - I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare

la condizione degli eletti a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6 - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

10 - Al consigliere nominato presso enti o aziende, può essere revocata la nomina qualora non osservi le linee di indirizzo politico-amministrative o non svolga un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato dal Consiglio stesso.

Art. 19

Competenze del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3 - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del Coordinamento della finanza pubblica.

4 - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salve quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6 - Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 45 del presente statuto.

7 - Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 20

Delega di funzioni alla Giunta

1 - Il Consiglio può delegare alla Giunta di deliberare intorno:

a) ad acquisti, accettazione e rifiuto di lasciti e donazioni di valore inferiore a L. 10.000.000;

b) ad alienazioni immobiliari e relative permuta, cessioni di crediti, contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, transazioni sopra diritti di proprietà e servitù di valore fino a L. 10.000.000;

c) alla natura degli investimenti fruttiferi, affrancazione delle rendite e dei censi passivi di valore inferiore a L. 10.000.000;

d) ai contratti per forniture e somministrazioni di beni e servizi di valore fino a L. 10.000.000;

e) agli appalti di lavori pubblici e di straordinaria manutenzione di beni patrimoniali e demaniali per il cui valore è richiesta o non l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

f) agli impegni di spese per una durata non superiore a cinque anni e che non superino annualmente l'importo di L. 10.000.000.

2 - Alle deliberazioni adottate dalla Giunta per delegazione del Consiglio si applicano le disposizioni dell'art. 30 del presente statuto e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

3 - La Giunta sottopone, di sua iniziativa, le deliberazioni di cui al presente articolo al controllo preventivo di legittimità.

Art. 21

Esercizio della potestà regolamentare

1 - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici delle funzioni.

2 - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3 - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4 - Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 22

Commissioni speciali

1 - Il Consiglio può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta e il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti negli organismi cui il Comune partecipa.

2 - Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.;

3 - Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 23

Commissioni per il regolamento del Consiglio

1 - Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2 - La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3 - La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4 - Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5 - Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24

Sessioni del Consiglio

- 1 - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2 - Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3 - Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.
- 4 - La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 25

Convocazione dei consiglieri

- 1 - Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
- 2 - La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima Convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 26

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1 - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2 - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
- 3 - I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione sono dichiarati decaduti.

Art. 27

Astensione dei consiglieri

- 1 - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione.

Art. 28

Pubblicità delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 29

Presidenza delle sedute consiliari

1 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2 - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3 - Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine

4 - Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

Art. 30

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1 - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2 - Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 - Per le nomine e le designazioni di cui art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5 - In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti

6 - Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 31

Verbalizzazione

Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2 - Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3 - Il processo verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

4 - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5 - Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 32

Publicazione delle deliberazioni

1 - Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1 - Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 33

Elezione della Giunta e del Sindaco

1 - Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dal presente statuto.

2 - Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3 - L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4 - L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5 - Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

6 - Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.

Sezione II - La Giunta comunale

Art. 34

La Giunta comunale

1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 35

Composizione e presidenza

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2 - In caso di assenza del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 36

Assessori extraconsiliari

1 - Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2 - La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3 - Il numero degli assessori extraconsiliari è limitato ad un solo componente.

4 - Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5 - Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto anche per gli affari di cui sono relatori.

Art. 37

Elezione della Giunta

1 - L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 30 del presente statuto.

2 - La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 38

Anzianità degli assessori

1 - I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 30 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2 - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano dei candidati.

3 - All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del Governo.

Art. 39

Durata in carica della Giunta

1 - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del Sindaco.

2 - Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 40

Mozione di sfiducia costruttiva

1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3 - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4 - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5 - Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere

eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 41

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1 - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3 - Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco; quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4 - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6 - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 42.

Funzionamento della Giunta

1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2 - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei , suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6 - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e

contabile, rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8 - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9 - La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 43

Competenze della Giunta

1 - In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2 - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni;

3 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

Art. 44

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1 - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 - L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 45

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 29 del presente statuto.

3 - Si applicano alle deliberazioni della Giunta le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 142/90 e successive aggiunte.

Sezione III - SINDACO

Art. 46

Sindaco organo istituzionale

1 - Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.

2 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3 - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

4 - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 47

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

- Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 45; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) stipula i contratti, qualora il Segretario Comunale intervenga a detta stipula quale ufficiale rogante, per l'assenza nella vigente pianta organica di figure dirigenziali.

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi,

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2 - Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 48

Delegazioni del Sindaco

1 - Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2 - Il Sindaco deve assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con

delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3 - Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5 - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6 - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 82 e seguenti del presente statuto.

7 - Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8 - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei consiglieri delegati.

Art. 49

Surrugazione del Consiglio per le nomine

1 - Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 15, comma 6, del presente statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco sentito il capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 50

Potere di ordinanza del Sindaco

1 - Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2 - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 - Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza

pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 51

Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1 - Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3 - Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - criteri direttivi.

Art. 52

Partecipazione dei cittadini

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3 - Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con le esistenti associazioni;

b) le assemblee e consultazioni di associazioni sulle principali questioni di scelta;

c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge

vigenti;

4 - L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni.

Art. 53

Riunioni e assemblee

1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi disponibili, ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3 - Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4 - L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5 - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale in seguito a voto del Consiglio stesso.

6 - Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 54

Consultazioni

1 - Il Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera, così come pure la Giunta comunale, la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2 - Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3 - I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli

atti del Consiglio comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4 - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5 - la consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Sezione III - Iniziative popolari.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte

1 - Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla G.M., che provvedono a deliberare nel merito entro dieci giorni.

3 - Qualora la materia dell'istanza, della petizione e della proposta non sia di competenza della G. M., questa provvede ad inoltrarle, entro dieci giorni, con motivato parere al Consiglio comunale per la rispettiva competenza. Il Consiglio e la Giunta deliberano entro i susseguenti dieci giorni.

4 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di duecentocinquanta elettori.

5 - L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 53.

Art. 56

Referendum

1 - Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali

2 - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedono un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Petina.

4 - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5 - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6 - Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 57

Effetti del referendum consultivo

1 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2 - Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3 - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 58

Disciplina del referendum

1 - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 59

Azione popolare.

1 - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 60

Pubblicità degli atti amministrativi

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 61

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1 - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2 - Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini la informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 62

Istituzione

1 - E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2 - Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 63

Elezione del difensore civico

1 - Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 - La votazione avviene per schede segrete.

3 - Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4 - L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi commercio o professione, nell'ambito del territorio comunale.

5 - L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6 - Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 64

Durata in carica e revoca del difensore civico

1 - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2 - I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3 - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 65

Funzioni

1 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2 - Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3 - Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 66

Modalità di intervento

1 - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi dieci giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2 - Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3 - In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4 - Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e

documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5 - Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 67

Relazioni al Consiglio comunale

Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2 - Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 68

Mezzi del difensore civico

1 - Il Consiglio comunale stabilisce, con propria delibera sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2 - Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3 - L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4 - Le spese di funzionamento sono impegnate, anche, su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 69

Svolgimento dell'azione amministrativa

1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2 - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3 - Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

Art. 70

Servizi pubblici comunali

1 - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 71

Gestione diretta dei servizi pubblici

1 - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2 - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902.

Art. 72

Aziende speciali ed istituzioni

Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2 - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3 - Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale

competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami;

4 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73

Convenzioni

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 74

Consorzi

1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 71 del presente statuto, in quanto compatibili.

2 - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 75

Unione di Comuni

1 - Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con

termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2 - L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 - Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4 - Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 76

Accordi di programma

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 77

Organizzazione degli uffici e del personale

1 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto,

l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 78

Ufficio comunale

L'Ufficio comunale si articola in settori.

2 - Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3 - Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".

4 - Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 79

Disciplina dello status del personale

1 - Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2 - Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4 - La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5 - In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6 - Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 80

Collaborazioni esterne

1 - Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 81

Norme applicabili

1 - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2 - La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 82

Stato giuridico e trattamento economico

1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 83

Funzioni del Segretario

1 - Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a se, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ

Art. 84

Responsabilità verso il Comune

1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2 - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3 - Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4 - Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 85

Responsabilità verso i terzi

1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2 - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3 - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4 - La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;

5 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 86

Responsabilità dei contabili

1 - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 87

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1 - La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 88

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1 - Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri, sulle proposte di deliberazione

espressi ai sensi degli artt. 16 e 40 del presente statuto.

2 - Il Segretario unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 89

Pareri su proposte di deliberazioni

1 - Il Segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi degli artt. 16 e 39 del presente statuto.

2 - Il Segretario è, altresì, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 90

Ordinamento

1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie o trasferite.

3 - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 91

Attività finanziaria del Comune

1 - La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 92

Amministrazione dei beni comunali

1 - Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2 - I beni patrimoniali comunali, devono di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3 - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio

4 - Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi le L. 100.000.000; altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Art. 93

Contabilità comunale: il bilancio

1 - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2 - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 94

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto

del patrimonio.

2 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 94 del presente statuto.

Art. 95

Attività contrattuale

1 - Agli appalti, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3 - La deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che sono alla base.

4 - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato, qualora il Segretario Comunale funga da Ufficiale rogante così come precisato al precedente art. 47 lettera f.

5 - Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 96

Revisione economico-finanziaria

1 - Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2 - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3 - Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4 - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5 - Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6 - Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7 - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 97

Tesoreria

1 - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2 - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulante convenzione.

Art. 98

Controllo economico della gestione

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2 - Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3 - La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4 - Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di

amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 99

Partecipazione alla programmazione

1 - Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2 - Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3 - La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 100

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1 - Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2 - L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101

Rapporti con la Comunità montana

1 - Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2 - Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 102

Pareri obbligatori

1 - Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2 - Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

RAPPORTI CON LA PRO-LOCO "PETINA"

Art. 103

1 - Il Comune riconosce nell'Associazione "PRO-LOCO PETINA" il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative.

Art. 104

1 - Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della PRO-LOCO nell'ambito del Comune, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di inserire nelle seguenti Commissioni Comunali un rappresentante della PRO-LOCO come membro di diritto:

- a) Commissione Edilizia
- b) Commissione Beni Ambientali e Belle Arti
- c) Commissione Commercio
- d) Consulta per l'arredo urbano
- e) Consulta problemi associazionismo-cultura e tempo libero.

Il Consiglio di Amministrazione della PRO-LOCO, prima della elezione degli altri membri da parte del Consiglio comunale, dovrà trasmettere copia della propria delibera con la quale sono stati designati i rispettivi esperti per dette Commissioni, indicando sempre un membro effettivo ed uno supplente in modo da assicurare la costante funzionalità dell'Organo.

Art. 105

1 - La PRO-LOCO per l'espletamento della sua attività è esente da alcune tasse comunali.

Art. 106

1 - Alla PRO-LOCO possono essere affidati la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche della finalità della PRO-LOCO stessa.

Art. 107

1 - Il Comune, per favorire la promozione dell'attività della PRO-LOCO, concede alla detta Associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Il Contributo deve essere corrisposto ad avvenuta approvazione da parte della Amministrazione comunale del programma delle attività previste nell'anno nonché del preventivo di spesa da parte della PRO-LOCO entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro lo stesso termine la PRO-LOCO dovrà far pervenire una relazione sull'attività svolta ed un consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 108

1 - La PRO-LOCO sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento di cui all'art. 101 e dei benefici di cui agli artt. 101-102-103-104 del presente statuto qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle PRO-LOCO e presso l'organizzazione rappresentativa delle PRO-LOCO italiane.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3 - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4 - Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5 - Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 110

Adozioni dei regolamenti

1 - Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2 - Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello di disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 111

Entrata in vigore

1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3 - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione

4 - Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

5 - Il Sindaco invierà, ad approvazione avvenuta, copia del presente statuto ad ogni famiglia del Comune.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Comune.....	1
Art. 2	- Stemma.....	1
Art. 3	- Territorio.....	1
Art. 4	- Funzioni del Comune.....	1
Art. 5	- Funzioni del Comune nel settore della sanità...	2
Art. 6	- Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza.....	2
Art. 7	- Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica	3
Art. 8	- Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico.....	3
Art. 9	- Funzioni del Comune in materia di edilizia pub- blica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti	4
Art. 10	- Funzioni del Comune a tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.....	4
Art. 11	- Funzioni del Comune.....	4
Art. 12	- Funzioni del Comune per lo sviluppo sociale....	5
Art. 13	- Compiti del comune.....	5
Art. 14	- Albo pretoria.....	6

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15	- Organi.....	6
---------	---------------	---

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16	- Elezione e composizione.....	6
Art. 17	- Durata in carica.....	6
Art. 18	- Consiglieri comunali.....	6
Art. 19	- Competenze del Consiglio Comunale.....	7
Art. 20	- Delega di funzioni alla Giunta.....	8

Art. 21	-	Esercizio della potestà regolamentare.....	8
Art. 22	-	Commissioni speciali.....	9
Art. 23	-	Commissioni per il regolamento del Consiglio...	9
Art. 24	-	Sessioni del Consiglio.....	10
Art. 25	-	Convocazione dei consiglieri.....	10
Art. 26	-	Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.....	10
Art. 27	-	Astensione dei consiglieri.....	10
Art. 28	-	Pubblicità delle sedute.....	11
Art. 29	-	Presidenza delle sedute consiliari.....	11
Art. 30	-	Votazioni e funzionamento del Consiglio.....	11
Art. 31	-	Verbalizzazione.....	11
Art. 32	-	Pubblicazione delle deliberazioni.....	12

CAPO III

GIUNTA CONUNALE E SINDACO

Sezione I - Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 33	-	Elezione della Giunta e del Sindaco.....	12
---------	---	--	----

Sezione II - La Giunta comunale

Art. 34	-	La Giunta comunale.....	13
Art. 35	-	Composizione e presidenza.....	13
Art. 36	-	Assessori extraconsiliari.....	13
Art. 37	-	Elezione della Giunta.....	13
Art. 38	-	Anzianità degli assessori.....	14
Art. 39	-	Durata in carica della Giunta.....	14
Art. 40	-	Mozione di sfiducia costruttiva.....	14
Art. 41	-	Cessazione di singoli componenti della Giunta.	15
Art. 42	-	Funzionamento della Giunta.....	15
Art. 43	-	Competenze della Giunta.....	16
Art. 44	-	Deliberazioni d'urgenza della Giunta.....	17
Art. 45	-	Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta	17

Sezione III - SINDACO

Art. 46	-	Sindaco organo istituzionale.....	17
Art. 47	-	Competenze del Sindaco quale capo	

	dell'Amministrazione comunale.....	17
Art. 48	- Delegazioni del Sindaco.....	18
Art. 49	- Surrugazione del Consiglio per le nomine.....	19
Art. 50	- Potere di ordinanza del Sindaco.....	19
Art. 51	- Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo	20

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - criteri direttivi

Art. 52	- Partecipazione dei cittadini.....	20
	Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni	
Art. 53	- Riunioni e assemblee.....	21
Art. 54	- Consultazioni.....	21

Sezione III - Iniziative popolari

Art. 55	- Istanze, petizioni e proposte.....	22
Art. 56	- Referendum.....	22
Art. 57	- Effetti del referendum consultivo.....	23
Art. 58	- Disciplina del referendum.....	23
Art. 59	- Azione popolare.....	23
Art. 60	- Pubblicità degli atti amministrativi.....	23
Art. 61	- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	23

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 62	- Istituzione.....	24
Art. 63	- Elezione del difensore civico.....	24
Art. 64	- Durata in carica e revoca del difensore civico .	24
Art. 65	- Funzioni.....	25
Art. 66	- Modalità di intervento.....	25
Art. 67	- Relazioni al Consiglio comunale.....	26
Art. 68	- Mezzi del difensore civico.....	26

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 69 - Svolgimento dell'azione amministrativa..... 26

CAPO I

SERVIZI

Art. 70 - Servizi pubblici comunali..... 27

Art. 71 - Gestione diretta dei servizi pubblici..... 27

Art. 72 - Aziende speciali ed istituzioni..... 27

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73 - Convenzioni..... 28

Art. 74 - Consorzi..... 28

Art. 75 - Unione di Comuni..... 28

Art. 76 - Accordi di programma..... 29

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale.... 29

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 78 - Ufficio comunale..... 30

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 79 - Disciplina dello status del personale..... 30

Art. 80 - Collaborazioni esterne..... 31

CAPO III

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 81 - Norme applicabili..... 31

CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 82	- Stato giuridico e trattamento economico.....	32
Art. 83	- Funzioni del Segretario.....	32

TITOLO VI
RESPONSABILITÀ

Art. 84	- Responsabilità verso il Comune.....	32
Art. 85	- Responsabilità verso i terzi.....	33
Art. 86	- Responsabilità dei contabili.....	33
Art. 87	- Prescrizione dell'azione di responsabilità.....	33
Art. 88	- Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni	33
Art. 89	- Pareri su proposte di deliberazioni.....	34

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 90	- Ordinamento.....	34
Art. 91	- Attività finanziaria del Comune.....	34
Art. 92	- Amministrazione dei beni comunali.....	35
Art. 93	- Contabilità comunale: il bilancio.....	35
Art. 94	- Contabilità comunale: - il conto consuntivo..	35
Art. 95	- Attività contrattuale.....	36
Art. 96	- Revisione economico-finanziaria.....	36
Art. 97	- Tesoreria.....	37
Art. 98	- Controllo economico della gestione.....	37

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 99	- Partecipazione alla programmazione.....	38
Art. 100	- Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.....	38
Art. 101	- Rapporti con la Comunità montana.....	38
Art. 102	- Pareri obbligatori.....	38

TITOLO IX
RAPPORTI CON LA PRO-LOCO "PETINA"

Art. 103.....	39
Art. 104.....	39
Art. 105.....	39
Art. 106.....	39
Art. 107.....	40
Art. 108.....	40

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto.....	40
Art. 110 - Adozioni dei regolamenti.....	40
Art. 111 - Entrata in vigore.....	41